



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 14/01/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei**, addì **quattordici** del mese di **Gennaio** alle ore **18:30**, nella SEDE COMUNALE ED IN VIA TELEMATICA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nadir Junod il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Daniele Giuseppe Restano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	JUNOD NADIR	P		7	JACQUEMOD JULIEN	P	
2	MALARA EUGENIA NUCCIA	P		8	JACQUEMOD THIERRY	P	
3	CHAMPRETAVY MATHIEU		AG	9	LAVY ANNIE	P	
4	CLUSAZ MYRIAM	P		10	ORSI WANNER	P	
5	DENARIER GIORGIO	P		11	PANONT MARGOT	P	
6	JACQUEMOD DENISE	P					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 26/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale e di altri organismi in modalità telematica";

DATO ATTO che tutti i partecipanti sono presenti nella Sede municipale ad eccezione della Consigliera Lavy che partecipa all'Assemblea collegata dalla piattaforma tecnologica su cui è prevista la seduta;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale vigente;
- il vigente regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la l.r. 6/2014 *"Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale"*, ed in particolare la nuova disciplina contenuta al Capo Vbis come introdotta dall'art. 15 della l.r. 15/2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28 gennaio 2021 con la quale, ai sensi della l.r. 6/2014 e l.r. 15/2020, è stata confermata la convenzione quadro tra i Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati ed è stato individuato il Comune di Arvier quale Comune capofila responsabile della gestione associata e che rimarrà valida fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte alla l.r. 6/2014 relative alle convenzioni di Segretario;
- il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)" aggiornato con il D.LGS n. 126/2014;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di bilancio:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25 febbraio 2025 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.);
- deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 13/03/2025 concernente l'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATI

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone che vengano allegate al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Daniele Giuseppe Restano, NADIR JUNOD e stampato il giorno 03/03/2026 da Bruna Milliery.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'articolo 1, commi 161-169 della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Copia cartacea di originale digitale.

documento firmato digitalmente da Daniele Giuseppe Restano, NADIR JUNOD e stampato il giorno 03/03/2026 da Bruna Milliery. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



CONSIDERATO che l'articolo

1, comma 758, della Legge n.

160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle

aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28

documento firmato digitalmente da Daniele Massimo Restani, N.A.D.P. n. 2900 e stampato il giorno 03/08/2020 da Elena Milliery. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



ottobre di ciascun anno

(obbligo a decorrere dall'anno

d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

- ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. (Decreto 4 maggio 2023 per dichiarazione telematica IMU ENC);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale;

CONSIDERATO che il comma 760 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'articolo 1, della legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- ⇒ per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ⇒ per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- ⇒ per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;



RICHIAMATO l'art. 1, comma

48, della Legge n. 178/2020, il quale

stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico, utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali a partire dal 2022. Ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché inseriti nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

VISTO l'art. 1 comma 756 della Legge 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) il quale stabilisce che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;

RILEVATO che:

- ⇒ ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- ⇒ con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";
- ⇒ con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2024 n. 219, è stato emanato apposito provvedimento integrativo del sopra citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con cui, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6ter, comma 1 D.L. 29 settembre 2023 n. 132, convertito in L. 27 novembre 2023 n. 170, è stato riapprovato l'Allegato A del decreto ed è stato previsto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU, tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, a decorrere dall'anno di



EVIDENZIATO che con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, pubblicato in G.U. del 12 novembre 2025 n. 263, è stato emanato un ulteriore provvedimento integrativo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con cui è stato riapprovato l'Allegato A del decreto, sostituendo il precedente testo, in considerazione dell'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di alcune fattispecie già previste dal Decreto del 7 luglio 2023, come integrato dal Decreto del 6 settembre 2024;

DATO ATTO che nello stesso Decreto:

- è stato confermato che, nel caso di mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e della pubblicazione del Prospetto nel termine di cui all'art. 1, comma 767, terzo periodo L. 160/2019 nell'anno d'imposta 2025, si renderanno applicabili le aliquote di base di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, sino a quando il Comune non approverà una delibera secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata;
- è stato invece previsto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 767, terzo periodo L. 160/2019, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge del Prospetto per l'anno 2026, si renderanno applicabili le aliquote previste per l'anno 2025;
- il nuovo Allegato ha modificato e integrato le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato Decreto del 7 luglio 2023, come integrato dal Decreto del 6 settembre 2024;

DATO altresì **ATTO** che:

- in data 10 novembre 2025 è stato pubblicato il Comunicato con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'approvazione e la pubblicazione delle nuove «Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU», aggiornate con le modifiche apportate dal citato Decreto del 6 novembre 2025;
- l'applicazione informatica attraverso cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2026, è stata resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione denominata «Gestione IMU» del Portale del Federalismo Fiscale, a decorrere dal 12 novembre 2025;

RITENUTO che, nonostante le modifiche sopra richiamate, l'Amministrazione ritiene opportuno confermare per il 2026 le aliquote IMU già approvate per l'anno 2025, provvedendo in ogni caso all'approvazione della presente delibera per rendere espressa tale conferma, a cui verrà allegato il nuovo prospetto redatto sulla base del nuovo Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025;

DATO ATTO quindi che per l'anno 2026 le tariffe risultano essere le seguenti: segue:

- ⇒ l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: pari allo 0,425 per cento;
- ⇒ l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994: pari allo 0,0 per cento;
- ⇒ l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: pari allo 0,0 per cento;
- ⇒ l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: pari allo 0,76% (riservato allo Stato);
- ⇒ l'aliquota per le aree fabbricabili: pari allo 0,76 per cento;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Daniele Giuseppe Restano, NADIR JUNOD e stampato il giorno 03/03/2026 da Bruna Milliery.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



- ⇒ l'aliquota per i restanti immobili, diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo D: pari allo 0,785 per cento;
- ⇒ abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti sino al primo grado:
 - a) (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019): pari allo 0,485%
 - b) (ipotesi prevista da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019): pari allo 0,785%

PRESO, inoltre, **ATTO** che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTI gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2026, sulla base del Prospetto approvato con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, affinché la stessa possa produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 L. 160/2019;

DI DARE ATTO che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;

DI DARE ATTO che le aliquote testé deliberate decorreranno dal 1° gennaio 2026;

DI PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

DI TRASMETTERE altresì la presente al SEL dell'Unité des Communes Grand-Paradis per gli adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente"

[Copia cartacea di originale digitale.](#)

[documento firmato digitalmente da Daniele Giuseppe Restano, NADIR JUNOD e stampato il giorno 03/03/2026 da Bruna Milliery.](#)
[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

COMUNE DI AVISE

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE D'AVISE

Région Autonome Vallée d'Aoste

COMUNE DI AVISE

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE D'AVISE

Région Autonome Vallée d'Aoste

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nadir Junod

Il Segretario Comunale
Daniele Giuseppe Restano

(atto sottoscritto digitalmente)